

CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

	A.S.I.
	AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
	Viale del Politecnico, snc
	00133 Roma

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 00.00 del:	01/01/2015
Alle ore 24.00 del:	31/12/2017

Contraente : AGENZIA SPAZIALE ITALIANA – Ente Pubblico non economico

Codice Fiscale: Codice Fiscale 97061010589

Partita IVA : Partita IVA 03638121008

Sede Legale: Viale del Politecnico, snc – 00133 Roma

Attività disciplinata dal Decreto Legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 recante Riordino degli enti di ricerca e lo Statuto dell'ASI entrato in vigore il 1° maggio 2011

MASSIMALI:

R.C.T.

Per ogni persona	Euro 5.000.000
Per i danni a cose	Euro 5.000.000

R.C.O.

Per ogni persona	Euro 2.000.000
------------------	----------------

CUMULATO IN CASO DI SINISTRO RCT E RCTO

Per Sinistro	Euro 5.000.000
--------------	----------------

Conteggio del Premio in via preventiva Preventivo Retribuzioni: € 11.000.000.00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Compagnia: Società Compagnia di Assicurazione - Società Cooperativa;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;

Premio: la somma dovuta dal contraente a Compagnia;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta da Compagnia in caso di sinistro;

Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali ;

Addetti: i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.R1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. R2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. R3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Il pagamento del premio di prima rata sarà effettuato dal contraente entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che la polizza sarà in copertura dalle ore 24 del giorno di accettazione del contratto anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente e ferma restando la decorrenza del contratto e la sua durata nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate successive.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza.

Se il contraente non paga il premio della prima rata e delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze. Trascorso tale termine, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. R3 bis Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. R4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. R5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. R6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. R7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure **entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**

Art. R8 Recesso in caso di sinistro la Compagnia può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 120 giorni.

In caso di recesso la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. R9 Proroga dell'assicurazione

Polizza senza tacito rinnovo

Art. R10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. R11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. R12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. R13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

Art. R14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. R15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. validità mondo intero. Per USA e CND solo per la partecipazione a fiere, congressi, mostre e convegni, viaggi di affari e attività amministrative e di rappresentanza.

Art. R16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
 1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 3. aeromobili;
 4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 5. proprietà ed esercizio poligoni/siti di lancio e relativi impianti
- b) conseguenti a:
 1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- m) cagionati da:
 1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;

2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
 4. lancio vettori e satelliti, palloni sonda, palloni stratosferici, sistemi spaziali;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
- v) Derivanti da attività in area aeroportuale civile e militare
- La garanzia R.C.T. non comprende inoltre i danni di natura patrimoniale qualora non conseguenti a sinistri indennizzabili ai sensi della presente polizza.

Art. R17 Franchigia

Si precisa che il risarcimento dovuto a termini di polizza sarà pagato dalla Società previa detrazione di una franchigia frontale di euro 200,00 per singolo sinistro.

Art. R18 Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e interinali;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Compagnia di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia ha il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Verifiche e controlli

Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. R19 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. R20 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. R21 Danni ai beni di terzi in ambito lavori

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume e peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi nonché i danni ad opere in effettuazione ed a quelli sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà del Contraente. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 400.000 con un scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500.

Art. R22 Danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga dell'art 16 lettera c) la garanzia è prestata con un massimale di € 50.000 con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. R23 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n°222.

La compagnia si obbliga a rifondere all'Assicurato gli importi richiesti a titolo di danno biologico dall'infortunato con l'applicazione di una franchigia € 2.500 per sinistro.

Art. R24 Estensione territoriale (R.C.O.)

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero

Art. R25 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;

- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. R26 Proroga termine denuncia sinistri

In deroga alle norme che regolano l'assicurazione il sinistro deve essere denunciato entro il termine di 10 giorni.

Art. R27 Danni a cose dei dipendenti

La garanzia danni a cose dei dipendenti è operante per i danni subiti in occasione di servizio per l'ente assicurato. Sono in oltre in garanzia i danni ai veicoli dei dipendenti quando in sosta negli appositi parcheggi all'interno dell'Ente assicurato. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 103,29 e un massimo risarcimento di € 2.582,28 per ogni sinistro.

Art. R28 Danni da incendio, esplosione e scoppio

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile, la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 500.000 per singolo sinistro.



CONDIZIONI SPECIALI CHE INTEGRANO LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO E LE CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. R47 Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nelle sue qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, ovunque ubicati, dallo stesso occupati e nei quali viene svolta l'attività di cui alla presente polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi.

Sono compresi anche i danni da lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione nel caso siano effettuati tramite terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale Committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

spargimento di acqua o di rigurgiti di fogna salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazione o condutture, nonché quelle derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Art. R48 Lavori presso Terzi

A parziale deroga dell'art. R16, lettera g) e l) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. R49 Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20 % per ogni sinistro, con il minimo di euro 250 per ogni danneggiato.

Art. R50 Detenzione e impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, l'assicurazione, a parziale deroga degli artt. R16 lettera p) punto 1 e R22 lettera b) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

Art. R51 Lavori edili e stradali

(dichiarazione delle posizioni INAIL)

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Società.

Art. R 52 Equiparazione dipendenti di altri Enti in servizio presso l'Agenzia Spaziale Italiana

Ai sensi della presente polizza, il personale dipendente dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e di altri Enti in servizio presso l'Agenzia Spaziale Italiana si intende dipendente della Agenzia Spaziale Italiana a tutti gli effetti.

Pertanto ogni qualvolta nelle Condizioni Generali e Particolari di polizza ricorra il termine "dipendenti" esso si intenderà comprensivo sia dei dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana che dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di altri Enti in servizio presso l'Agenzia Spaziale Italiana.

Art. R 53 Novero di terzi

In deroga e/o integrazione e chiarimento delle Norme che regolano l'assicurazione sono considerati terzi:

- a) gli Amministratori dell'Ente (salvo il Presidente), i Comitati e gli altri Organi previsti dalle leggi n. 186/88 e 233/95.
- b) I dipendenti di qualsiasi qualifica e categoria anche in periodo di prova con contratto a termine e/o preavviso di licenziamento purchè non si tratti di prestatori d'opera soggetti all'assicurazione INAIL.
- c) I dipendenti soggetti all'assicurazione INAIL quando l'INAIL li considera fuori servizio.
- d) I soci titolari e gli amministratori, nonché gli ospiti, il personale dipendente e/o consulenti delle ditte appaltanti e locatrici o fornitrici o appaltatrici, subappaltatrici, esecutrici di ordini di lavoro e servizi per conto dell'assicurato, i lavori a misura e loro dipendenti e collaboratori.

- e) Le sotto indicate persone, non aventi rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscano il danno anche in conseguenza di loro occasionale partecipazione alle attività cui si riferisce all'assicurazione quali:
- i professionisti in genere nonché le persone equiparate ad essi compresi i consulenti di ogni tipo e categoria;
 - le persone, comunità o singoli che possono entrare nell'Azienda e nei suoi cantieri a scopo di studio, esperienza, aggiornamento, visita occasionali, missioni scientifiche, culturali, economiche;
 - i clienti dell'Assicurato, loro dipendenti, consulenti o incaricati;
 - i soci titolari e/o gli amministratori e dipendenti di altre ditte non subaltatrici che nell'espletamento delle loro mansioni collaborano al compimento dei lavori eseguiti dall'Assicurato o svolgono lavori oggetto di diverso appalto nell'ambito dello stesso cantiere;
 - i committenti, loro dipendenti e consulenti.

Art. R 54 Responsabilità Civile macchinari, impianti, attrezzature

Ad integrazione di quanto riportato nella descrizione del rischio l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che può derivare dall'Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione:

- a) di tutti i macchinari, impianti e attrezzature che la tecnica inerente la attività insegna e consiglia di usare o che l'assicurato ritiene di adottare, compresi i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di ogni genere per riparazioni, ampliamenti, demolizioni, conduzioni, manipolazione macchine da installare, avviamento, prova, collaudo e pulizie eseguiti dall'Assicurato o da terzi con o senza l'ausilio del personale dell'Assicurato stesso.
- b) Di mezzi meccanici, compresi quelli montati su autocarri, di sollevamento per persone o cose, magazzinaggio e montaggio, pompaggio, peso, misura, carico e scarico, trasporto e traslazione, prevenzione, sicurezza, e antincendio, nonché di biciclette e carrelli vari. Sono comunque esclusi i rischi inerenti la circolazione dei mezzi soggetti all'obbligo di cui alla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche;
- c) Di natanti a motore, esclusi quelli soggetti alla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche;
- d) Di centrali termoelettriche, gruppi elettrogeni, cabine e stazioni di ricezioni, trasformazione energia, decompressione gas e metano, telefoni e telex, interfonici, il tutto per il servizio aziendale. L'assicurazione è valida anche quando tutti gli enti di cui sopra vengono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito aziendale. I macchinari di mezzi meccanici sub a) e b) possono essere guidati nel loro ambito dei luoghi di lavoro anche da persone non in possesso della abilitazione prescritta, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 18 anni.

Art. 55 Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell'assicurazione alla Società AON S.p.A. (sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Roma, Via Cristoforo Colombo 149 - 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker. Pertanto, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta all'Assicurato, restando obbligo del broker del pronto inoltro della comunicazione stessa. Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o fax per il tramite del broker

Art. 56 Rinuncia al Diritto di Surroga

La Società rinuncia all'esercizio del diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Fornitori
- Clienti
- Società controllate e consociate

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE

RB) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. R14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

RC) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

A parziale deroga dell'art. R14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

RH) Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. m) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile la garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, **escluso l'assicurato**, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

RI) Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall' Art. R20 lett. a) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga dell'Art. R14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile e fermo quanto disposto all'Art. R20 lett. b) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

RL) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. R16, lett. f), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con la franchigia di € 500,00 con il massimo risarcimento di € 50.000

RO) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. R16, lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 500.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non risarcibile di € 5.000 per ogni sinistro.

RQ) Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n.196), lavoratori interinali in somministrazione, atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n.335), borsisti ed Assegnisti

Compagnia si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335.
- i borsisti e gli assegnisti in forza ad ASI.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati nonché i borsisti e gli Assegnisti in forza ad ASI

RR) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. b) punti 1 - 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di euro 300.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione con l'applicazione di con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo non risarcibile di € 5.000 per ogni sinistro.

RS) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96

A parziale deroga dell' Art. R47 lettera A), delle Condizioni Particolari Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

RT) Danni a veicoli

A parziale deroga dell'Art. R16 lett. g), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia RCT comprende i danni ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale estensione viene prestata con la franchigia fissa di euro 250 per ogni mezzo danneggiato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.

RU) Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'Art. R14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

RV) R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili . La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RX) Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Sono compresi anche i danni da lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione nel caso siano effettuati tramite terzi, è compresa la responsabilità dell'assicurato quale committente.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 100 per ciascun sinistro.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.



RZ) Rischi Complementari

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;
- proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente ai danni corporali;
- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- l'organizzazione di eventi (es. convegni, congressi) connessi e/o collegati con la propria attività Istituzionale compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia anche all'interno dei propri spazi istituzionali in conduzione o di proprietà dell'Assicurato
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali,
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda di mura di cinta, tettoie, cancelli, per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purchè tenuti nelle aree interne degli stabilimenti ed uffici e loro dipendenze, nonché dell'organizzazione di visite all'assicurato e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Assicurato stesso;
- mancato e/o insufficiente servizio di segnaletica;

COMPAGNIA ASSICURAZIONI

IL CONTRAENTE

Codice di comportamento ASI

- a) la Compagnia, dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it e presso i responsabili degli Organismi di Vigilanza della Compagnia) ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto mediante sottoscrizione della copia allegata che costituisce parte integrante del presente Contratto.
- b) Tanto premesso La Compagnia, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c) L'inosservanza di tali impegni da parte della Compagnia costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Firma per accettazione
LA COMPAGNIA ASSICURAZIONI
